CAMERA DEI DEPUTATI N. **2885**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORGIANNI, CONGEDO, GORI, MAIORANO, MATERA, ROSCANI

Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di tutela del debitore meritevole

Presentata il 16 aprile 2026

Onorevoli Colleghi ! – Il fenomeno del sovraindebitamento rappresenta una delle principali criticità sociali ed economiche del contesto attuale, incidendo in modo significativo su famiglie, lavoratori e piccoli operatori economici che, pur in assenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi, talvolta si trovano in una condizione di squilibrio finanziario strutturale. Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha introdotto strumenti innovativi di regolazione della crisi e di esdebitazione, ispirati al principio della « seconda opportunità », ma l'esperienza applicativa ha evidenziato persistenti lacune di tutela, disomogeneità territoriali e criticità procedurali che ne riducono l'effettività.

La presente proposta di legge interviene in tale contesto con l'obiettivo di rafforzare la funzione protettiva e riequilibratrice delle procedure di sovraindebitamento, assicurando maggiore uniformità applicativa, certezza dei tempi, trasparenza e tutela del debitore meritevole, nel rispetto dei diritti dei creditori. L'intervento mira, in particolare, a rendere effettivo l'accesso agli strumenti previsti dal codice, a prevenire pregiudizi irreversibili nella fase iniziale delle procedure e a migliorare l'efficienza complessiva del sistema, in coerenza con i princìpi costituzionali di uguaglianza sostanziale e del buon andamento dell'amministrazione.

La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, apporta alcune modifiche e integrazioni al citato codice, in-

troducendo un insieme coordinato di misure finalizzate a rafforzare l'effettività e l'accessibilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, nonché a garantire maggiore uniformità applicativa, certezza dei tempi e tutela dei soggetti economicamente più deboli.

In particolare, il comma 1, alla lettera *a)*, introduce l'articolo aggiuntivo 54-*bis* del codice che prevede un meccanismo di sospensione automatica e temporanea delle azioni esecutive e cautelari, a tutela dei soggetti che accedono alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dagli articoli 67 (ristrutturazione dei debiti del consumatore), 74 (concordato minore) e 268 (liquidazione controllata).

La disposizione intende colmare un vuoto di tutela nella fase immediatamente successiva al deposito della domanda e antecedente alla definizione del quadro istruttorio da parte dell'organismo di composizione della crisi (OCC), nella quale il debitore risulta attualmente esposto a pignoramenti, vendite forzate e azioni esecutive i cui effetti sono potenzialmente irreversibili.

Il nuovo articolo 54-*bis* stabilisce che, dal momento del deposito della domanda di accesso a una delle procedure di sovraindebitamento, le azioni esecutive e cautelari individuali siano sospese, senza necessità di un provvedimento giudiziale, per un periodo massimo di centottanta giorni. Il comma 2 chiarisce espressamente la *ratio* funzionale della sospensione, che è finalizzata a consentire all'OCC la verifica preliminare della documentazione e la predisposizione della relazione particolareggiata. Il comma 3 esclude dall'ambito della sospensione gli atti urgenti e indifferibili a tutela dei crediti alimentari e gli atti relativi ai crediti di lavoro.

Il comma 1, alla lettera *b)*, integra l'articolo 67, comma 4, del codice, al fine di chiarire la portata della disposizione relativa alla moratoria fino a due anni nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Con la modifica introdotta si specifica che la moratoria biennale deve essere intesa come periodo massimo iniziale di sospensione dei pagamenti, senza coincidere necessariamente con la durata complessiva del piano omologato. È pertanto confermata la possibilità di prevedere, nel piano omologato, dilazioni di pagamento di durata pluriennale, anche superiori a due anni, purché idonee ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito entro l'arco temporale complessivo del medesimo piano. Resta fermo che, anche nel periodo di dilazione dei pagamenti, sono dovuti gli interessi legali, rafforzando l'equilibrio tra le esigenze di risanamento del debitore e la tutela delle ragioni creditorie. La novella contribuisce pertanto a ridurre le incertezze interpretative e le difformità applicative, favorendo l'adozione di piani realistici e sostenibili.

Particolare rilievo assume il comma 1, alla lettera *c)*, che dispone l'inserimento dell'articolo aggiuntivo 67-*bis* del codice, che amplia e chiarisce l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per le persone fisiche che abbiano cessato in via definitiva un'attività d'impresa o una professione. La disposizione risponde all'esigenza di superare criticità emerse nella prassi applicative, accentuate dalle modifiche al medesimo codice introdotte dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, cosiddetto « correttivo *ter* », che hanno determinato interpretazioni restrittive della nozione di « consumatore », con l'effetto di escludere soggetti che, pur non svolgendo più attività imprenditoriale o professionale, continuano a essere gravati da debiti pregressi e attualmente vivono esclusivamente di redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Il nuovo articolo 67-*bis* chiarisce che, ai fini dell'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può essere considerata tale anche la persona fisica che abbia cessato definitivamente l'attività da almeno sei mesi, a condizione che la propria fonte di sussistenza prevalente derivi da redditi da lavoro subordinato, parasubordinato o assimilati. Il termine previsto consente di prevenire utilizzi strumentali della procedura, garantendo, al contempo,

una soglia d'accesso alla procedura stessa ragionevole e proporzionata. È inoltre prevista la possibilità di comprendere nel piano di ristrutturazione debiti di origine mista, purché sorti anteriormente alla cessazione dell'attività e compatibili con la valutazione di meritevolezza di cui all'articolo 69, evitando frammentazioni artificiose della posizione debitoria e favorendo una gestione unitaria e realistica dell'indebitamento complessivo.

Il comma 1, alla lettera *d)*, introduce gli articoli aggiuntivi 69-*bis* e 69-*ter* del codice, recanti ulteriori disposizioni di carattere sistemico. L'articolo 69-*bis* è finalizzato ad assicurare un'interpretazione uniforme dei criteri di accesso alle procedure di sovraindebitamento, con particolare riferimento alla valutazione della meritevolezza e alla verifica della sussistenza di dolo o colpa grave, mediante l'adozione di linee guida da parte del Ministro della giustizia. L'articolo 69-*ter*, invece, definisce i livelli essenziali di servizio per gli OCC, prevedendo livelli minimi uniformi nel territorio nazionale, tempi certi di presa in carico delle istanze, obblighi di trasparenza e pubblicazione dei carichi di lavoro e degli indicatori di qualità delle prestazioni, al fine di ridurre le diseguaglianze territoriali e migliorare l'efficienza del sistema.

Il comma 1, alla lettera *e)*, introduce il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 268 del codice che prevede l'esclusione dalla liquidazione dell'unica autovettura del debitore o del suo nucleo familiare quando essa risulti indispensabile per esigenze di lavoro, salute o istruzione. La disposizione mira a uniformare la prassi giudiziaria e a tutelare le condizioni di vita minime e la mobilità essenziale del debitore, prevedendo un limite di valore pari a 10.000 euro e subordinando l'esclusione dell'autovettura a un decreto motivato del giudice, fatta salva la possibilità di reclamo al tribunale in composizione collegiale, su istanza di chi ne ha interesse, ai sensi dell'articolo 124 del codice.

Il comma 1, alla lettera *f)*, introduce i nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 269 del codice, volti rispettivamente a semplificare l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e a garantire la certezza e l'uniformità dei tempi procedurali.

Il nuovo comma 1-*bis* razionalizza la documentazione richiesta a corredo della domanda, prevedendo che la stessa non possa riferirsi a un periodo anteriore a cinque anni alla data di deposito della domanda di accesso alla procedura e che, in caso di oggettiva impossibilità di reperimento, sia consentito il ricorso a dichiarazioni sostitutive ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La misura riduce gli oneri burocratici e i costi a carico del debitore e favorisce un accesso effettivo alle procedure.

Il nuovo comma 2-*bis* prevede un termine di centoventi giorni per la redazione della relazione particolareggiata da parte dell'OCC, decorrente dalla comunicazione di completezza della documentazione. È altresì prevista una sospensione del termine, limitata e controllata, esclusivamente per consentire le integrazioni strettamente necessarie. La disposizione rafforza la certezza dei tempi, la trasparenza procedurale e la responsabilizzazione degli OCC, collegando il rispetto dei termini alla valutazione del Ministero della giustizia circa il mantenimento della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 356 del codice.

Il comma 1, alla lettera *g)*, introduce il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 283 del codice, chiarendo la nozione di incapienza ai fini dell'accesso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente, che è ancorata al reddito effettivamente disponibile, considerato al netto di pignoramenti e di trattenute obbligatorie. La disposizione consente inoltre al debitore di avvalersi delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la copertura delle spese procedurali e dei costi connessi, rafforzando l'effettività dell'istituto

e la tutela dei soggetti economicamente più deboli.

Infine, il comma 1, alla lettera *h)*, introduce il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 357 del codice, prevedendo la pubblicazione ogni sei mesi di dati aggregati sulle procedure di sovraindebitamento da parte del Ministero della giustizia, tramite la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa. La disposizione rafforza la trasparenza, il monitoraggio periodico e la misurazione dell'efficienza del sistema, consentendo una valutazione comparata dei tempi, della durata e degli esiti delle procedure nei diversi territori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

« Art. 54-*bis*. – *(Sospensione automatica delle azioni esecutive nelle procedure di sovraindebitamento)* – *1*. Dal momento della presentazione della domanda di accesso a una delle procedure di cui agli articoli 67, 74 e 268, sono sospese di diritto, per un periodo non superiore a centottanta giorni, le azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio del debitore, nonché le procedure di esecuzione forzata pendenti.

2. La sospensione di cui al comma 1 è finalizzata a consentire all'OCC la verifica preliminare della documentazione e la predisposizione della relazione particolareggiata di cui all'articolo 76. La sospensione cessa anticipatamente se l'OCC, entro centoventi giorni dal conferimento dell'incarico, salvo proroga autorizzata dal giudice, non deposita la relazione di cui al primo periodo.

3. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, resta ferma la possibilità di adottare gli atti urgenti e indifferibili a tutela dei crediti alimentari e dei crediti di lavoro »;

b) all'articolo 67, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La moratoria di cui al secondo periodo è da intendersi come periodo massimo iniziale di sospensione, ferma restando la possibilità di prevedere, nel piano omologato, dilazioni pluriennali di pagamento anche superiori a due anni, purché idonee ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito entro la durata complessiva del piano, »;

c) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

« Art. 67-*bis*. – *(Accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore da parte di imprenditori o professionisti cessati)* – *1*. Ai fini dell'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67, si considera consumatore anche la persona fisica che abbia cessato in via definitiva un'attività d'impresa o una professione, da almeno sei mesi prima del deposito della domanda, purché il debitore tragga la propria sussistenza prevalente da redditi da lavoro subordinato, parasubordinato o assimilati.

2. Il piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 67 può comprendere anche debiti di origine mista, purché riferibili a obbligazioni sorte anteriormente alla cessazione dell'attività o della professione e non ricorrano le condizioni soggettive ostative all'articolo 69 »;

d) dopo l'articolo 69 sono inseriti i seguenti:

« Art. 69-*bis*. – *(Linee guida per l'uniformità dei criteri di accesso)* – *1*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, adotta le linee guida per l'uniformità dei criteri di accesso finalizzate a favorire l'interpretazione uniforme dei criteri di accesso alle procedure di cui agli articoli 67, 74 e 268, con particolare riguardo alla valutazione delle condizioni soggettive ostative di cui all'articolo 69.

Art. 69-*ter*. – *(Livelli essenziali di servizio degli organismi di composizione della crisi)* – *1*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i livelli essenziali di servizio che gli OCC garantiscono nel territorio nazionale, con particolare riferimento ai tempi massimi di presa in carico delle domande, ai termini di svolgimento delle attività istruttorie, nonché agli obblighi annuali di pubblicazione dei carichi di lavoro e degli indicatori di qualità della prestazione »;

e) all'articolo 268, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Nei casi in cui sia comprovata la necessità, per motivi di lavoro, di salute o di istruzione dei componenti del nucleo familiare, il giudice, con decreto motivato, esclude dalla liquidazione l'unica autovettura di proprietà del debitore, entro il valore massimo di euro 10.000. Il debitore attesta la sussistenza dei presupposti nella domanda o nel corso della procedura, anche sulla base della relazione dell'OCC. Avverso il decreto è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, su istanza di chi vi ha interesse, ai sensi dell'articolo 124 »;

f) all'articolo 269:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ai fini della presentazione della domanda di accesso alle procedure di cui agli articoli 67, 74 e 268, la documentazione richiesta non può riferirsi a un periodo anteriore a cinque anni dalla data di deposito della domanda. In caso di oggettiva impossibilità di reperimento della documentazione di cui al primo periodo, il debitore può sostituire i documenti mancanti con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. L'OCC redige la relazione di cui al comma 2 entro il termine di centoventi giorni dalla data della comunicazione al debitore e al giudice in cui attesta la completezza della documentazione ricevuta. Il decorso del termine è sospeso esclusivamente nei casi in cui l'OCC abbia richiesto, con comunicazione formale e motivata, integrazioni documentali strettamente necessarie alla redazione della relazione medesima, per un periodo complessivo non superiore a trenta giorni. L'OCC comunica

alle parti, mediante posta elettronica certificata o altro mezzo telematico idoneo a garantirne la tracciabilità, la data di ricezione della documentazione completa e la data di deposito della relazione presso il tribunale competente. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma è rilevante ai fini della valutazione periodica dell'OCC da parte del Ministero della giustizia e può comportare l'adozione di misure correttive, la sospensione o la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 356 »;

g) all'articolo 283, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ai fini dell'accesso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente, l'incapienza è valutata con riferimento al reddito netto effettivamente disponibile, determinato al netto di pignoramenti, cessioni del quinto della retribuzione, deleghe di pagamento e ogni altra trattenuta obbligatoria prevista dalla legge o da contratto. Per la copertura delle spese procedurali e dei costi connessi all'esdebitazione, il debitore può avvalersi delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 »;

h) all'articolo 357, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Il Ministero della giustizia, tramite la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, pubblica ogni sei mesi i dati aggregati relativi ai tempi medi, agli esiti e alla durata delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, distinti per distretto di corte d'appello, al fine di garantire la trasparenza, il monitoraggio periodico e la misurazione dell'efficienza del sistema, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».